

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-144 del 15/01/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO PROMISCUO: UTILIZZO FABBRICATI DEMANIALI, AREE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI, AREE A VERDE E SCARPATE ARGINALI - COMUNE: PIACENZA (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - CONCESSIONARIO: ARBASI SYSTEM SRL SISTEB: PC17T0023 - SINADOC: 2916/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-149 del 15/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici GENNAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO PROMISCUO: UTILIZZO FABBRICATI DEMANIALI, AREE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI, AREE A VERDE E SCARPATE ARGINALI - COMUNE: PIACENZA (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO - CONCESSIONARIO: ARBASI SYSTEM SRL

SISTEB: PC17T0023 - SINADOC: 2916/2018.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico:L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del

2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 1321 del 9/02/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Fiume Po della Regione Emilia-Romagna, con la quale è stata rilasciata per anni 6 a partire dal 9/02/2012, *“alla Ditta ARBASI SYSTEM s.r.l. con sede legale in Piacenza (PC) frazione Mortizza, via Argine Po n. 200 codice fiscale e Partita Iva n. 01176940334 la concessione per l’occupazione del terreno di pertinenza demaniale del FIUME PO, ad uso PROMISCUO (utilizzo fabbricati demaniali, aree di pertinenza dei fabbricati, aree a verde e scarpate arginali) per complessivi mq. 2940,00, nel comune di PIACENZA”*;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 583 del 16/01/2018, con la quale il sig. Arbasi Massimo (C.F. RBS MSM 52L10 G535J), titolare della ditta Arbasi System srl, avente sede legale in strada di Mortizza n. 200, comune di Piacenza (PC), P.IVA e C.F. 01176940334, ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. il rinnovo senza modifiche della concessione sopra indicata secondo gli elaborati tecnici/planimetria allegati

all'istanza stessa;

VISTA INOLTRE la nota acquisita al prot. ARPAE n° 2062 del 9/02/2018, con la quale la ditta Arbasi System srl ha trasmesso documentazione integrativa relativa al modulo A1 di pre-valutazione d'incidenza e all'individuazione catastale dell'area;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 21/03/2018 sul BURERT (parte seconda) n° 67, riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota acquisita al prot. ARPAE n° PGPC/2018/15369 del 04/10/2018, con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta idraulico favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;
- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 6556 del 20/04/2018 con la quale la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha espresso l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza;

PRESO ATTO INOLTRE CHE il Comune di Piacenza, con note acquisite al protocollo ARPAE n°16787 del 25/10/2018 e n°191842 del 13/12/2019, per quanto di competenza, ha espresso parere sfavorevole, evidenziando l'incompatibilità dell'insediamento con strumenti urbanistici comunali vigenti;

DATO ATTO CHE:

- a seguito dei suddetti pareri del Comune di Piacenza, con nota ARPAE n° 7520 del 17/01/2020, si è provveduto a comunicare alla ditta Arbasi System srl il preavviso di diniego dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, invitando la stessa a fornire eventuali ulteriori documentazione o osservazioni in merito, tali da consentire la rivalutazione dell'istanza medesima;
- nei termini previsti dall'art. 10 bis della L. 241/1990, la ditta Arbasi System srl, con nota

assunta al prot. ARPAE n° 13112 del 28/01/2020, ha ribadito il proprio interesse all'utilizzo degli immobili presenti nell'area in questione (avendovi da tempo installato il proprio ufficio e magazzino) e formulato una serie di osservazioni tese a dimostrare l'insussistenza di profili di incompatibilità al rinnovo della concessione sotto il profilo urbanistico ed ambientale dichiarando altresì la disponibilità della ditta a realizzare, su proposta del Comune, interventi di riqualificazione e/o rinaturalizzazione delle aree stesse. Evidenziava inoltre che: *“ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 7, in procedimenti quali quello di cui trattasi, il parere del Comune nel cui territorio insistono i beni oggetto dell'istanza di concessione demaniale e/o suo rinnovo non è vincolante al fine dell'accoglimento della domanda da parte dell'Autorità regionale competente.”*

CONVENUTO con quanto esposto circa il fatto che la valutazione dell'istanza di concessione pervenuta ad ARPAE debba effettivamente attenersi all'esame di aspetti che afferiscono, come richiesto dalla L.R. n.7/2004, alla “salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico”, pur restando ovviamente salvi e impregiudicati tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente e dalla pianificazione territoriale ed urbanistica di precipua competenza comunale;

RITENUTO conseguentemente di trasmettere al Comune di Piacenza, con nota del 4/11/2020 prot. ARPAE n. 159750, le osservazioni pervenute affinché potesse valutare la sussistenza di elementi ostativi al rilascio della concessione in oggetto, strettamente riferibili agli aspetti di competenza di questa Agenzia.

PRESO ATTO che, decorsi 10 giorni dalla suddetta richiesta, il Comune non ha reso noti elementi che potessero influire negativamente sulla conclusione positiva del procedimento avviato per il rilascio della concessione *de quo*;

PRECISATO che il rilascio della presente concessione non esime la ditta Arbasi System srl dagli adempimenti derivanti dalla normativa vigente e dalla pianificazione territoriale ed urbanistica di precipua competenza comunale e dall'acquisizione di tutti gli assensi, in ogni modo denominati, necessari per lo svolgimento della propria attività;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnica ha condotto alla rideterminazione dell'importo

del cannone annuale dovuto in euro 2054,88 per il 2020;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 12/01/2018 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;
- in data 29/12/2020 euro 1.004,88 a titolo di integrazione del deposito cauzionale precedentemente versato al rilascio della concessione procedimento "PC09T0050-PCPPT1890" (1.050,00 €) ;
- in data 29/12/2020 euro 3.023,60 a titolo di integrazione del canone delle 3 annualità 2018/2020 precedentemente e regolarmente versate;

DATO, ALTRESI', ATTO che la ditta Arbasi System srl:

- risulta in regola con i pagamenti delle annualità di canone relative al periodo di validità dell'atto di cui si chiede il rinnovo;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n° 188902 del 29/10/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per accettazione, in data 27/12/2020 dal legale rappresentante della ditta;

RITENUTO, PERTANTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il

responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

· le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) **di rilasciare** ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla ditta Arbasi System srl con sede legale in strada di Mortizza n. 200 Comune di Piacenza (PC), P.IVA e C.F. 01176940334, la concessione di aree demaniali in sponda destra del F. Po, in un tratto identificato catastalmente al Foglio 05 mapp. 415 e 414p per un'estensione complessiva di 2940 m² del N.C.T. del Comune di Piacenza (PC), secondo la planimetria annessa al Disciplinare di cui alla successiva lett. c);
- b) **di stabilire** che la concessione, avente una validità di anni 6 (sei), scadrà il **9/02/2024**;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 27/12/2020;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;
- e) **di stabilire** che:

- il canone per l'anno 2020 è determinato in euro 2.054,88;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DA' ATTO CHE

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati, cittadini ed Enti;
 - 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
 - 3) per ogni effetto di legge, il concessionario / la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
 - 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - 5) il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del DPR 26 aprile 1986 n.131;
- f) di stabilire** che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato al Servizio scrivente;

RENDE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art 133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore della ditta Arbasi System srl, avente sede legale in strada di Mortizza n. 200, comune di Piacenza (PC), P.IVA e C.F. 01176940334, ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il rinnovo dell'occupazione di aree demaniali in sponda destra del F. Po, in un tratto identificato catastalmente al Foglio 05 mapp. 415 e 414p per un'estensione complessiva di 2940 m² del N.C.T. del Comune di Piacenza (PC), come da planimetria allegata al presente disciplinare. In tale area, caratterizzata anche dalla presenza di una scarpata arginale, l'utilizzo del bene demaniale avviene con strutture precarie destinate ad uso ufficio/magazzino, tettorie, box auto, spazi di manovra e aree a verde.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di 6 (sei) anni, dalla data di scadenza della precedente avvenuta il 9/02/2018.

Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Qualora l'Autorità concedente, anche per volontà del Comune di Piacenza, non ritenesse opportuna/necessaria, per ragioni tecniche o di pubblico interesse, la rimozione (in parte o completa) dei manufatti realizzati nelle aree appartenenti al demanio idrico, le modalità e le condizioni di ripristino dei luoghi verranno decise da parte della stessa autorità concedente previa acquisizione del parere dell'Autorità Idraulica.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: a destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi ; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'Autorità Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di apportare le modifiche necessarie, nei termini e con le modalità che verranno stabilite dall'Amministrazione concedente stessa senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Qualora l'Autorità concedente, anche per volontà del Comune di Piacenza, non ritenesse opportuna/necessaria, per ragioni tecniche o di pubblico interesse, la rimozione (in parte o completa) dei manufatti realizzati nelle aree appartenenti al demanio idrico, le modalità e le condizioni di ripristino dei luoghi verranno decise da parte della stessa autorità concedente previa acquisizione del parere dell'Autorità Idraulica.

Articolo 4 - Canone, cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in 2.054,88 €, da corrispondere alla Regione Emilia Romagna secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante;

2) L'importo di complessivi 2.054,88 €, versati a titolo di deposito cauzionale, è a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione. Alla cessazione, a qualunque titolo dell'occupazione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da

parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza dei suoi obblighi.

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;

2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;

3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di

soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

4) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e la conservazione del bene concessi;

5) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.

6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. N° 7/2004.

Art. 6 - Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite con nota del 4/10/2018 (prot. ARPAE n. 15369 in pari data) dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di seguito allegate come parte integrate del presente Disciplinare.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.



Il sottoscritto Arbasi Massino (C.F. RBS MSM 52L10 G535J), in qualità di legale rappresentante della ditta Arbasi System srl, P.IVA e C.F. 01176940334, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Li _____, il __/__/2020

Firma per accettazione dal

Concessionario

Spett.le

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza

Via Garibaldi, 50

29121 Piacenza

PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le

**Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della
Montagna Regione Emilia-Romagna**

Viale della Fiera 8,

40127 Bologna

PEC: [segrprn@postacert.regione .emilia-romagna.it](mailto:segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Spett.le

Comune di Piacenza

Piazza Cavalli, 2

29121 PIACENZA

PEC: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

Spett.le

ARBASI SYSTEM s.r.l.

Via strada di mortizza, 200

29122 Piacenza

PEC: arbasisystem@pec.it

Piacenza, _____ Prot. _____

Classifica: 6.10.20.03.1260/2017A/A

OGGETTO: POLIZIA IDRAULICA - Richiesta di rinnovo concessione per occupazione di terreno di pertinenza demaniale del F. Po ad uso promiscuo (utilizzo fabbricati demaniali, aree di pertinenza dei fabbricati, aree a verde e scarpate arginali) in comune di Piacenza (PC). Istanza avanzata da ARBASI SYSTEM s.r.l. acquisita a prot. n. 583 in data 16/01/2018 – SISTEB PC17T0023. SINADOC 2916_18. RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA .

In riscontro alla domanda di cui all'oggetto del 22.02.2018 prot. 2899 (protocollo A.I.Po n.3949 in pari data), inerente la richiesta di parere di competenza in merito all'istanza di rinnovo di concessione per utilizzo di fabbricati, aree demaniali, aree di pertinenza dei fabbricati, aree a verde e scarpate arginali, in

località Mortizza sul fiume Po, su terreno demaniale golenale catastalmente identificato al Comune di Piacenza al foglio 5, mappali 414 e 415.

Tenuto conto che gli usi delle aree demaniali dei mappali 414/parte e 415 del foglio n.5 del comune censuario di Piacenza, sono riconducibili a un impiego residuale - in termini spaziali – di una più ampia utilizzazione effettuata negli ambiti golenali prospicienti, come cantiere per estrazione, lavorazione e commercializzazione di inerti fluviali (attività non più in essere).

La richiesta di rinnovo di concessione delle aree riguarda parte del mappale n.414 (superficie pari a mq 1350) e l'intero mappale n. 415 (superficie pari a mq 1590), per una superficie complessiva di mq 2940.

Esaminata la documentazione a corredo della richiesta in esame;

ESPERITI i debiti sopralluoghi ricognitivi volti all'accertamento degli assetti idro-geo-morfologici della zona in esame;

VISTO il T.U. delle Leggi approvato con R.D. n° 523 del 25.07.1904 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Esclusivamente ai fini idraulici, al rinnovo della concessione di occupazione di terreno di pertinenza demaniale del fiume Po, ad uso promiscuo, in località Mortizza del comune di Piacenza ed identificato al foglio 5, mappali 415 e 414/parte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche ed idrauliche:

- 1) Gli usi sono riconducibili allo sfruttamento dei luoghi demaniali per soggettiva utilità e convenienza del Richiedente e che si concretizzano in opere, atti e/o fatti connessi alla fruizione di spazi e sovrastanti esistenti costruzioni precarie (ufficio/magazzino, tettoie, box auto ecc.) per le necessità connesse all'attività di manutenzione meccanica di impianti, attrezzature e macchinari industriali sostanziata dal Soggetto medesimo. I luoghi predetti, comprese le sovrastanti costruzioni, dovranno essere assoggettati agli interventi di manutenzione (laddove e qualora rendentisi necessari) a totali cure e spese del Richiedente;
- 2) Tutti gli usi dovranno essere assoggettati a modificazione spaziale, limitazione temporale e/o cessazione ad insindacabile giudizio dell'Ente Concessionario (o altri soggetti operanti per conto del predetto), laddove e qualora subentranti esigenze di carattere idraulico e/o di interesse pubblico generale dovessero imporre scelte e determinazioni nel merito. Gli oneri in tal senso dovranno essere assunti a totale carico del soggetto concessionario, esclusa ogni qualsiasi contribuzione da parte dell'Ente Concessionario (sia di tipo economico, sia di tipo operativo);
- 3) Il Richiedente dovrà garantire la piena funzionalità, integrità e officiosità delle opere idrauliche già presenti o – per programmazioni future – da realizzare/integrare nel tratto specifico, a monte o a valle;
- 4) Il soggetto Richiedente si impegna a rendere disponibili i luoghi in uso (comprese le opere, le strutture, le attrezzature, se presenti ed utili alla bisogna) al personale dell'A.I.Po e/o delle imprese per la stessa operanti, ai fini del conseguimento di supporto operativo in occasione di operazioni di Servizio di Piena, di Polizia Idraulica, di rilevamento topografico e simili : tale disponibilità sarà di tipo gratuito e senza limitazioni spaziali e/o temporali;

- 5) Qualora gli usi posti in essere dovessero produrre alterazione, nocumento, danneggiamento alle opere idrauliche, il soggetto concessionario – sarà obbligato ad eseguire, a totali proprie cure e spese, tutti quei lavori ed interventi atti a sostanzare la rimessa in pristino, la riparazione, l'integrazione delle opere idrauliche, senza frapporre indugi e/o rimostranze e comunque nei limiti di prescrizione di tempo stabiliti dall'A.I.Po medesima;
- 6) Qualora, a seguito di eccezionale evento di piena del Fiume Po, dovessero manifestarsi problematiche di sicurezza idraulica dipendenti dalla presenza delle apparecchiature in argomento e riguardanti le opere arginali o più in generale il territorio prospiciente, il soggetto Richiedente dovrà fornire all'Amministrazione Idraulica ogni qualsiasi collaborazione per fronteggiare gli eventi (rif. Art. 62 del T.U. di Leggi approvato con R.D. 25.7.1904 n° 523 e sue successive integrazioni e modifiche) e, successivamente, dare esecuzione a quei lavori di riparazione, modificazione, integrazione riconosciuti idonei a soddisfare ogni qualsiasi esigenza di sicurezza idraulica;
- 7) Il Richiedente dovrà comunque porre in essere, durante l'uso, tutte le misure operative di sicurezza necessarie a impedire pericoli per la pubblica incolumità;
- 8) E' fatto assoluto divieto, ai fini di eventuali manutenzioni, sistemazioni, adeguamenti l'utilizzo di materiale di risulta di demolizioni edilizie, stradali e/o di rifiuti in generale;
- 9) Qualsiasi variante tecnica che codesto Richiedente volesse apportare all'opera in oggetto, dovrà essere formalmente e preventivamente autorizzata dallo Scrivente Organo Idraulico previa richiesta all'ARPAE-SAC - via Garibaldi 50 PIACENZA - PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it, quale struttura competente in materia di demanio pubblico, ai sensi del Dlgs. n. 112/98 e della L.R. n.13/2015;
- 10) Il Richiedente è tenuto, pena la revoca della presente autorizzazione, ad una costante cura e manutenzione delle aree demaniali. Nella fattispecie resta comunque inteso che il Richiedente rimane unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni a cose e/o persone ingenerati dall'opera di presa;
- 11) l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca in qualsiasi momento - a insindacabile giudizio dell'A.I.Po - sia per la riscontrata inadempienza alle clausole e prescrizioni tecniche che la regolano, sia per ragioni di superiore interesse pubblico e/o idraulico che ne giustificassero la necessità. Nel tal caso il Richiedente è tenuto a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona, nonché a ripristinare funzionalmente lo stato dei luoghi, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

L'Agenzia Interregionale per il Po e l'Ufficio Periferico di Piacenza si ritengono sollevati e indenni da ogni richiesta di danni o indennizzi vari, in conseguenza della presente autorizzazione, per eventi conseguenti a imprevisti dissesti o per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sul manufatto sponale a seguito dei lavori di cui all'oggetto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.